

REGOLAMENTO (CE) N. 2057/94 DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 1994
che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (*), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (**), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati con il regolamento (CE) n. 1972/94 della Commissione (**);

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92 il tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante viene modificato se il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera un certo limite; che fino al 31 dicembre 1994 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 bis, in deroga all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono fissati in base ai periodi di riferimento stabiliti a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (*), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (**);

considerando tuttavia che, l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 prevede che qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni feriali consecutivi, superi i sei punti:

- i tassi rappresentativi di mercato delle monete di cui trattasi sono adeguati facendo riferimento ai tre giorni feriali considerati e
- il periodo di riferimento di base considerato inizia il giorno successivo ai tre giorni feriali in parola;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati nel periodo di riferimento dall'11 al 15 agosto 1994, è neces-

sario da un lato, fissare a + 3,494 e a - 1,506 i limiti di cui all'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e, dall'altro, fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la lira italiana con effetto il 16 agosto 1994;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo deve essere ritoccato qualora il divario rispetto al tasso di conversione agricolo in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'importo considerato supera 4 punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di 4 punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1972/94 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1994.

Esso si applica a partire dal 16 agosto 1994 su richiesta dell'interessato.

(*) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(**) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

(*) GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 114.

(*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(*) GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.